



Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etna, 595 - Catania Tel. +39-095448831 - +39-095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizzonegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizzonegioeni.it>

C.F. 80001650870

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(D.A. n. 3797 del 30/12/2015)

(D.A. n. 292 del 26/02/2016)

(D.A. n. 1807 del 08/07/2016)

N. 199 del 19/10/2016

Oggetto: bonario componimento del contenzioso relativo al credito dell'IPAB verso la ditta Moschetto Orazio.. Stipula accordo transattivo..

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di Ottobre in Catania, presso la sede dell'Istituto in Via Etna n.595, il Commissario Straordinario dell'Ente Dott. Giampiero Panvini, con l'assistenza del Segretario Generale Incaricato Dott. Angelo Tomaso Rigano, nell'esercizio dei suoi poteri adotta il presente atto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con contratto di durata novennale, stipulato in data 26/09/2002, l'IPAB concedeva in affitto alla Ditta Moschetto Orazio due terreni in contrada Sciare Bernavè di San Vito, ricadenti rispettivamente in località Belpasso e Paternò, per finalità di estrazione di pietra lavica;

Visto il D.I. n. 1896/2011 del 29/09/2011, a seguito procedura esecutiva per il recupero del credito vantato da questa IPAB, con il quale il Tribunale di Catania ingiungeva alla ditta Moschetto Orazio di pagare la somma di euro 94.767,80 per sorte capitale oltre interessi e rimborso spese a titolo di canoni di affitto rimasti insoluti;

Vista la sentenza di Corte di Appello nel procedimento iscritto al R.G. 957/2015 nella quale si statuisce la nullità parziale del contratto di affitto relativamente al terreno ricadente in località di Paternò e si procede con la rideterminazione del canone di affitto nella misura pari alla metà di quella convenuta in sede contrattuale e si condanna la ditta Moschetto Orazio a pagare all'IPAB, per il possesso relativo al terreno in località Belpasso, la complessiva somma di euro 8680,55, oltre interessi a far data dalla domanda fino al soddisfo;

Vista la proposta di bonario componimento del 18/04/2016, avanzata dalla Ditta Moschetto Orazio sul credito vantato dall'IPAB, per un importo complessivo di euro 31.697,55;

Visto il parere prodotto all'IPAB dallo studio legale Todaro in merito alla proposta transattiva suindicata e nella quale il legale di fiducia dell'Ente ritiene congrua la somma pari ad euro 50.000,00, attesa l'alea del recupero delle somme in conseguenza del protrarsi del contenzioso tra le parti;

Ritenuto opportuno al fine di definire ogni possibile ulteriore contenzioso tra le parti, attesa altresì l'esigenza manifestata dalla Ditta Moschetto di procedere con il rinnovo del contratto di affitto per il sito di Belpasso sul quale è attualmente efficace la concessione del Distretto Minerario di Catania in scadenza nel 2019, addivenire ad una transazione sul credito pregresso vantato dall'IPAB e che le parti, di comune accordo, fissano in euro 50.000,00 da pagarsi entro il 31/12/2016;

Visto lo schema di transazione tra le parti relativo al credito e con le modalità sopra descritte e che si allega al presente atto per farne parte integrante;;



Visto il nuovo Statuto dell'Ente di cui alla deliberazione n. 1 del 17/01/2014 e ss.mm.ii con deliberazione n. 28 del 06/05/2014, approvato dall'Organo Tutorio con R. S. n. 1292 del 25/06/2014; e relativa pubblicazione del Decreto Presidenziale n. 97/ Serv. 4° - S.G. del 31/03/2015 sulla GURS n. 17 del 24/04/2015,

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- 1) Stipulare la transazione sul credito pregresso vantato dall'IPAB per canoni di affitto insoluti nei confronti della Ditta Moschetto Orazio, con sede in Ragalna, Via Pietro Micca 3, per l'importo complessivo di euro 50.000,00 a chiusura di ogni ulteriore pretesa sullo stesso credito, da pagarsi entro il 31/12/2016;
- 2) Approvare lo schema di atto di transazione che si allega al presente atto per farne parte integrante con tutto il contenuto relativo alle modalità e termini di riscossione del credito nonché restituzione all'Ente del sito ricadente in località di Paternò;
- 3) Accertare la maggiore entrata di euro 50.000,00 sul Cap. 1 Art. 7 rubricato "corrispettivo sfruttamento lavico terreni" del Bilancio di Previsione 2016, in corso di approvazione;
- 4) Riservarsi di procedere con la necessaria variazione di bilancio a seguito approvazione del relativo atto deliberativo di adozione del Bilancio di Previsione 2016;
- 5) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale al link "Amministrazione Trasparente";
- 6) Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, non trattando materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex L.R. 10/99.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to fading.

	COPERTURA FINANZIARIA Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
L'ISTRUTTORE DELL'ATTO (Dott. Aldo Dinolfo) 	(Rag. Salvatore Centamore) 

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Angelo Tomaso Rigano) 	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dott. Giampiero Panvini) 
---	---

Estremi di pubblicazione

La presente è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente (art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69) dal _____ al _____ senza reclami.

Catania, _____

L'Impiegato addetto _____ *Il Segretario Generale* _____

Atto non soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell'ART. 68 comma 3° della L.R. 10/99

Atto soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell'ART. 68 commi 3° della L.R. 10/99

Trasmesso all' ORGANO TUTORIO in data _____ PROT. N° _____

DECISIONE TUTORIA

E' copia conforme all'originale.
Catania, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

TRANSAZIONE

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di Ottobre, presso la sede dell'Istituto "**Ardizzone Gioeni**" di Catania in via Etnea n. 595

TRA i sottoscritti

Da una parte:

L'Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni" (CF 80001660870) con sede in Catania Via Etnea n. 595, in persona del Commissario straordinario Dott. Giampiero Panvini, assistito dall'Avv. Gianfranco Todaro


E dall'altra parte:

Il sig. Moschetto Orazio, nato a Santa Maria Di Licodia (CT) il 15.08.1934 CF: MSCRZO34M151240A, residente a Ragalna Via Pietro Micca n.3, in qualità di titolare dell'omonima Ditta, assistito dall'avv. Letizia Moschetto

con la presente scrittura privata

da valere ad ogni effetto di legge, le parti dichiarano di aver raggiunto un bonario componimento relativamente alla controversia insorta tra di loro

premesse

che, con decreto ingiuntivo n.1896/2011 del 29.09.2011 il Tribunale di Catania ingiungeva al sig. Moschetto Orazio di pagare € 94.767,80 per sorte capitale, oltre interessi maturandi sino al soddisfo, ed € 1.621,00 oltre rimborso spese forfettario 15% CPA ed IVA per spese legali, e che successivamente con il rigetto dell'opposizione proposta dal sig. Moschetto Orazio, iscritta al numero R.G. n. 12110/2011 svoltosi dinanzi al Tribunale di Catania veniva con sentenza n. 284/2015 riconfermato il decreto e il sig. Moschetto veniva condannato al pagamento di ulteriori € 12.000,00 oltre il rimborso forfettario 15% CPA ed IVA per spese legali di soccombenza. 

Che il sig. Moschetto soccombente nel giudizio di primo grado, proponeva appello avverso la sentenza n. 284/2015 emessa dal Tribunale Civile di Catania in persona del Giudice Dott. Mario Accardo. 

Che tale procedimento iscritto al n. R.G. 957/2015 si concludeva con sentenza n. 342 del 29.02.2015 della Corte D'Appello di Catania che così statuiva:

"Dichiara la parziale nullità del contratto di affitto per cui è causa in relazione al terreno di Paternò e per l'effetto ridetermina il canone di affitto nella misura pari alla metà di quella convenuta in contratto, canone dovuto solo per il terreno di Belpasso, e condanna Orazio Moschetto a pagare all'Istituto per ciechi "Ardizzone Gioeni" la complessiva somma di euro € 8.680,55, oltre interessi a far data dalla domanda fino al soddisfo". Inoltre " condanna il sig. Moschetto a rimborsare in 

favore dell'Istituto Ardizzone Gioeni un quinto delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che la Corte ha liquidato, quanto al primo grado in complessivi euro 1.606,00 per compensi di cui euro 486,00 per fase di studio, euro 310,00 per fase introduttiva ed euro 810,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA, e quanto al secondo grado, in complessivi euro 1.903,00 per compensi, di cui euro 567,00 per fase di studio della controversia, euro 364,00, per fase introduttiva del giudizio ed euro 972,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA".

Successivamente a tale sentenza il sig. Moschetto Orazio, nella qualità di titolare della omonima ditta provvedeva all'integrale pagamento della somma stabilita in sentenza, oltre agli interessi maturati ed all'integrale soddisfacimento delle spese di giudizio liquidate ivi compresi gli oneri accessori. Provvedeva poi alla formulazione di una prima offerta di circa 31.000,00 euro per pagare i canoni, successivi alla scadenza contrattuale, rimasti sospesi nel periodo compreso tra il 2011 ed 2016 calcolati quest'ultimi tenendo conto dei canoni pattuiti nel contratto a far data dal 2003 in poi.

Richiesto di un parere sulla congruità della proposta di definizione bonaria proposta dal sig. Moschetto Orazio, l'Avvocato Gianfranco Todaro nella qualità di legale dell'Istituto riteneva più congrua la somma pari ad euro 65.000,00 in quanto doveva applicarsi il criterio riconducibile all'occupazione sine titolo per cui doveva applicarsi il canone dell'ultimo anno, ovvero il 2011 ridotto della metà (in quanto doveva escludersi la parte relativa al terreno in agro di Paternò, per il quale la Corte d'Appello di Catania, nella sua statuizione aveva dichiarato, ex officio, la parziale nullità del contratto).

Che in data 29.09.2016 il sig. Moschetto Orazio, nella qualità di titolare della omonima ditta avanzava ulteriore proposta di bonario componimento, per la quale in data 13.10.2016 l'avvocato Gianfranco Todaro esprimeva parere favorevole.

Considerato

Che persiste la volontà delle parti di comporre in modo amichevole la controversia

Le parti hanno raggiunto l'accordo nei seguenti termini.

CONVENGONO:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) Il sig. Moschetto Orazio, si obbliga a corrispondere in unica soluzione, a saldo e stralcio, ed a mero titolo transattivo, all'Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni" entro e non oltre il 31 dicembre 2016, la somma complessiva pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a soddisfo di quanto dovuto a titolo di

detenzione per il periodo 2011-2016 del terreno in agro di Belpasso sopra meglio generalizzato;.

3) il sig. Moschetto Orazio si obbliga a restituire entro e non oltre il 30.11.2016, all'Istituto il sito territoriale ricadente nel Comune di Paternò, contraddistinto dai seguenti elementi foglio 31 particelle n. 45,46,47,105 e 155 per una estensione complessiva di Ha 18.36.77.

4) L'Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni", all'avverarsi delle condizioni di cui ai punti 2 e 3 concederà al sig. Moschetto Orazio, una proroga del contratto della porzione di terreno in agro di Belpasso, denominato Bernavè, identificato con foglio di mappa n.26, particelle 11,12,13,16 e 17 per una estensione complessiva di Ha 18.70.62, in virtù della espressa previsione contrattuale pattuita al n. 3 del contratto, per ulteriori quindici anni, al prezzo che sarà determinato mediante perizia di stima del dott. Spina Giuseppe, agronomo, tecnico di fiducia dell'Ente, in contraddittorio con un tecnico di fiducia di parte conduttrice, da rivalutarsi annualmente.

5) L'Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni" in persona del Commissario Straordinario Dott. Panvini, con la firma della presente transazione e l'adempimento di quanto ivi convenuto, si dichiara pienamente soddisfatto, e di non avere più nulla a pretendere per tali titoli e causali, così come il sig. Moschetto Orazio, il quale si dichiara pienamente soddisfatto dichiarando di non avere più nulla a pretendere relativamente alla questione oggetto del giudizio definitosi con la sopra citata sentenza della Corte d'Appello di Catania.


Letto confermato e sottoscritto anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2113 c.c.

Le spese di registrazione della presente scrittura a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.


Catania 20.10.2016

L'Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni"
in persona del Commissario Straordinario

Dott. Panvini Giampiero




Il sig. Moschetto Orazio



Sottoscrivono il presente atto i legali di fiducia, anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.

Avv. Gianfranco Todaro



Avv. Letizia Moschetto

